

## **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD**

**Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze**

**tel. 055/334082– fax 055/333505**

**email: [segreteria@atc5firenzesud.it](mailto:segreteria@atc5firenzesud.it)**

### **DELIBERA N. 40**

**Firenze, 13/03/2024**

### **OGGETTO: DESTINAZIONE CARNI UNGULATI**

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visti in particolare gli artt. 51 e 52 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Visto l'art.19 della suddetta Legge n.157/92 al comma 4, il quale stabilisce che gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

Vista la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Visto il D.P.G.R del 3 novembre 2022 n. 36/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Vista la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

Viste le Linee Guida della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15/05/2023, Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento "Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017

Vista Delibera N. 41 del 20-01-2020 - L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94" ed in particolare i commi 5, 6 e 7 nei quali si dispone:

- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter L.R. 3/94;
- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/19 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

Visto l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, debbono essere inviati ai Centri di Lavorazione Selvaggina abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Visto l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 3, il quale stabilisce che per la realizzazione dei piani di abbattimento la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

Vista la delibera della Regione Toscana n.515 del 10/05/2021 e l'allegato 1 che di essa ne fa parte.

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate sul far rientrare le mezzene imballate dal CLS presso un CRS individuato per il successivo ritiro e considerato l'impegno temporale dell'ufficio dell'ATC n.5 Firenze Sud per tale coordinamento.

Considerate le spese vive sostenute dai volontari dei CRS per le attività che svolgono presso il CRS di riferimento degli stessi;

Tenuto conto che le carcasse conferite dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze devono essere eviscerate dai volontari prima di essere stoccate nelle celle di refrigerazione e che è necessaria la presenza della Persona Formata a supporto dell'attività degli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Firenze;

#### **Il Presidente dell'ATC n.5 Firenze Sud delibera che:**

- A)** è costituito presso l'ATC n.5 Firenze Sud un coordinamento per il conferimento al/ai Centro/i di Lavorazione delle carni di Selvaggina delle carcasse di ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 e la gestione delle attività connesse.
- B)** che le carcasse degli Ungulati abbattuti o catturati nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94 nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per pubblica incolumità nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al punto A della presente deliberazione possa essere così destinato:

1. per interventi condotti o coordinati dalla Polizia Provinciale le carcasse di norma devono essere conferite presso i CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud.
2. per interventi condotti all'aspetto in via prioritaria presso i Centro di Raccolta dell'ATC n.5 Firenze Sud.
3. per interventi condotti all'aspetto alla GGVV può essere riconosciuto il quarto capo di ogni 4 abbattuti quale rimborso delle spese sostenute per l'interventi di controllo condotti in precedenza.  
La GGVV può decidere come destinare la carcassa ad essa riconosciuta in una delle seguenti modalità:

a) Consegnarla al CRS per essere conferita successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, che a seguito delle analisi sanitarie (le cui spese rimangono a carico dell'ATC n.5) potrà essere ritirata in 2 mezzene imballate, il ritiro potrà essere eseguito dalla GGVV stessa presso il CLS di riferimento o da personale dalla medesima individuato. Gli accordi per le modalità di ritiro presso il CLS saranno onere della GGVV o da persona da essa incaricata.

La GGVV potrà ripartire le mezzene certificate nella sua disponibilità tra i cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i.

La carne risultante dalle mezzene suddette potrà essere utilizzata solo nella forma dell'autoconsumo o nei modi previsti dalla normativa vigente da parte dei riceventi.

La carcassa riconosciuta alla GGVV dovrà essere indicata nella sezione apposita nel modello di accompagnamento (*Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali*) in modo da comunicare al CLS la procedura da percorrere rispetto alle altre carcasse cedute di spettanza dell'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud. Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

b) Tenersi la carcassa, oppure consegnarla ad uno dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i, in questo caso sia la GGVV che l'operatore in art.37 diventano gli ASSEGNATARI del capo di selvaggina selvatica grossa abbattuta.

Sarà onere della GGVV informarsi se il soggetto a cui consegnerà il capo, nel suo storico, abbia raggiunto il numero massimo previsto dalla normativa vigente in temi di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario).

In questo caso la cessione del capo verrà ad essere fatta dalla GGVV mediante il *Modello 4* delle Linee Guida Regionali, compilato in tutte le sue sezioni necessarie. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere conservato dall'assegnatario ed esibito se richiesto da parte degli organi competenti insieme alle risposte delle analisi condotte sui campioni prelevati.

L'assegnatario nel Modello 4 dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento prima di poter ricevere ulteriori carcasse.

Le spese per le analisi obbligatorie per ricerca di *Trichinella* spp. rimangono a carico dell'assegnatario/i della/e carcassa/e, inoltre le carni derivanti dalla carcassa dovranno essere consumate come previsto dalla normativa vigente. Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

Tutte le carcasse che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma b per il soggetto in oggetto.

c) Consegnarla al CRS per essere conferita successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, per essere ceduta al CLS stesso e poter accedere al 70% dell'importo di vendita della stessa.

Il percorso della carcassa riconosciuta alla GGVV in questo comma, dovrà essere comunicato dalla GGVV stessa all'ATC n.5 Firenze Sud in modo da mettere a conoscenza l'ATC n.5 Firenze Sud che il 70% del ricavato della carcassa ceduta al CLS dovrà essere stornato da parte dell'ATC n.5 mediante bonifico alla GGVV.

Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

4. Per interventi condotti in girata e braccata il totale delle carcasse emergenti dall'intervento saranno ripartite dalla GGVV e/o dagli agenti di PG stessa/i nella misura del 40% all'ATC n.5 Firenze Sud ed il 60% alla GGVV, se presente, insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale. La ripartizione sarà fatta in base al peso eviscerato delle carcasse, ripartito in proporzione rispetto alle diverse classi di peso. Non sarà previsto un contributo per la eviscerazione del/i capo/i e il rimborso chilometrico in quanto tali contributi/spese saranno compensati/e dalla ripartizione dei capi al 60%.

La GGVV e gli agenti di PG insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale può/possono decidere come destinare il 60% delle carcasse risultanti dall'intervento in una delle seguenti modalità:

a) Consegnare la/le carcassa/e al CRS per essere conferita/e successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, che a seguito delle analisi sanitarie (le cui spese rimangono a carico dell'ATC n.5) potranno essere ritirate in coppie di 2 mezzene imballate, il ritiro potrà essere eseguito dalla GGVV stessa presso il CLS di riferimento o da personale dalla medesima individuato. Gli accordi per le modalità di ritiro presso il CLS saranno onere della GGVV o da persona da essa incaricata.

La carne risultante dalle mezzene suddette potrà essere utilizzata solo nella forma dell'autoconsumo o nei modi previsti dalla normativa vigente da parte dei riceventi.

La/le carcassa/e riconosciuta/e alla GGVV insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale dovranno essere indicate nella sezione apposita nel modello di accompagnamento (*Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali*) in modo da comunicare al CLS la procedura da percorrere rispetto alle altre carcasse cedute di spettanza dell'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud.

b) Tenersi la/le carcassa/e, oppure consegnarla/e ad uno o più dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i, in questo caso sia la GGVV che gli operatori in art.37 diventano gli ASSEGNATARI del capo di selvaggina selvatica grossa abbattuta.

Sarà onere della GGVV informarsi se il soggetto a cui consegnerà il capo, nel suo storico, abbia raggiunto il numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario).

In questo caso la cessione del capo verrà ad essere fatta dalla GGVV mediante il *Modello 4* delle Linee Guida Regionali, compilato in tutte le sue sezioni necessarie. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere conservato dall'assegnatario ed esibito se richiesto da parte degli organi competenti insieme alle risposte delle analisi condotte sui campioni prelevati.

L'assegnatario nel Modello 4 dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento prima di poter ricevere ulteriori carcasse.

Le spese per le analisi per ricerca di *Trichinella* spp. rimangono a carico dell'assegnatario/i della/e carcassa/e, inoltre le carni derivanti dalla carcassa dovranno essere consumate come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le carcasse che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma b per il soggetto in oggetto.

c) Consegnarla/e al CRS per essere conferita/e successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, per essere ceduta/e al CLS stesso e poter accedere al 70% dell'importo di vendita della stessa/e.

Il percorso della/e carcassa/e riconosciuta/e alla GGVV insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale, in questo comma, dovrà/dovranno essere comunicate dalla GGVV stessa all'ATC n.5, in modo che il 70% del ricavato della/e carcassa/e ceduta/e al CLS sarà stornato da parte dell'ATC n.5 mediante bonifico alla squadra di caccia al cinghiale.

Nel caso in cui sia costituita una squadra solo da operatori art.37 senza una prevalenza di una squadra di caccia al cinghiale riconosciuta, per interventi condotti in Territorio a Caccia Programmata (TCP), ZRC, ZRV e altri tipi di Istituti Pubblici o Divieti non si applica quanto previsto in questo comma c in termini di rimborso economico derivante dalla cessione delle carcasse. Rimane comunque previa comunicazione della GGVV e del Presidente dell'Istituto dove presente, aver la possibilità di percorrere le modalità riportate all'art. D della presente delibera.

Nel caso in cui la squadra non abbia l'IBAN per ricevere l'importo del bonifico, oppure altre casistiche non qui previste, il Presidente della squadra comunicherà le modalità con cui ricevere tale rimborso economico, l'ATC n.5 Firenze Sud si riserva di valutare la proposta fornita prima di effettuare la liquidazione del contributo, nel caso in cui non ci siano i presupposti per poter usufruire del presente comma l'alternativa è quella di utilizzare i commi a) o b) del presente articolo.

Nel caso in cui a seguito di un intervento in girata o braccata gli ungulati non vengano eviscerati da parte della squadra in ogni modo composta (sia con prevalenza di una squadra di caccia al cinghiale riconosciuta oppure con raggruppamento solo di art.37), le carcasse da potersi assegnare nei modi riportati nel comma 4 sopra riportato non potrà essere superiore al 25%.

5. per ciascun capo abbattuto all'aspetto e conferito dalla GGVV e dagli operatori art.37 partecipanti all'intervento ai Centri di Raccolta Selvaggina e/o Centri di Lavorazione Selvaggina, l'ATC n.5 Firenze Sud per la trattazione ed eviscerazione delle carcasse, oltre all'attività proprie inerenti i CRS (apertura, chiusura, pulizia, conferimenti CLS, ecc...), mette a disposizione un fondo economico apposito che rientra tra le attività convenzionate con le Associazioni Venatorie e Agricole Provinciali aderenti. Nel caso di GGVV e operatori art.37 afferenti ad Associazioni Venatorie e Agricole non aderenti alla convenzione stipulata con ATC n.5 Firenze Sud, e/o di soci propri non aderenti, non è previsto nessun tipo di riconoscimento economico.
6. Di ciascun capo abbattuto la GGVV dovrà acquisire foto della testa dell'animale prelevato con visibile il contrassegno apposto da mantenere a disposizione dell'ATC e della Polizia Provinciale.

**C.** che le carcasse degli Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti in maniera autonoma ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 da parte di Proprietari o Conduttori del fondo come "Soggetto Responsabile" all'interno dei fondi stessi che possono ricadere negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94 nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al punto A della presente deliberazione possa essere così destinato:

1. per interventi condotti all'aspetto dall'agricoltore può essere riconosciuto il secondo capo di ogni 2 abbattuti ai Centri di Raccolta Selvaggina quale rimborso delle spese sostenute per l'interventi di controllo condotti in precedenza.

Il Proprietario/Conduttore può decidere come destinare la carcassa ad esso riconosciuta in una delle seguenti modalità:

a) Consegnarla al CRS per essere conferita successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, che a seguito delle analisi sanitarie (le cui spese rimangono a carico dell'ATC n.5)

potrà essere ritirata in 2 mezzene imballate, il ritiro potrà essere eseguito dall'agricoltore stesso presso il CLS di riferimento o da personale dal medesimo individuato.

La carne risultante dalle mezzene suddette potrà essere utilizzata solo nella forma dell'autoconsumo o nei modi previsti dalla normativa vigente da parte dei riceventi.

La carcassa riconosciuta al Proprietario/Conduttore dovrà essere indicata nella sezione apposita nel modello di accompagnamento (*Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali*) in modo da comunicare al CLS la procedura da percorrere rispetto alle altre carcasse cedute di spettanza dell'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud. Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

b) Tenersi la carcassa, in questo caso, il Proprietario/Conduttore diventa l'ASSEGNATARIO del capo di selvaggina selvatica grossa abbattuta.

Sarà onere del Proprietario/Conduttore, tener conto che nel suo storico non abbia raggiunto il numero massimo previsto dalla normativa vigente in temi di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario).

In questo caso l'acquisizione del capo verrà ad essere fatta dall'agricoltore mediante il *Modello 4* delle Linee Guida Regionali, compilato in tutte le sue sezioni necessarie. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere conservato dall'assegnatario ed esibito se richiesto da parte degli organi competenti insieme alle risposte delle analisi condotte sui campioni prelevati.

Le spese per le analisi per ricerca di *Trichinella* spp. rimangono a carico dell'assegnatario della carcassa, inoltre le carni derivanti dalla carcassa dovranno essere consumate come previsto dalla normativa vigente. Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

Tutte le carcasse che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in temi di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma b per il soggetto in oggetto.

c) Consegnarla al CRS per essere conferita successivamente al CLS, oppure se ci sono le condizioni direttamente al CLS, per essere ceduta al CLS stesso e poter accedere al 70% dell'importo di vendita della stessa.

Il percorso della carcassa riconosciuta al Proprietario/Conduttore in questo comma, dovrà essere comunicato dal Proprietario/Conduttore stesso all'ATC n.5 Firenze Sud in modo da mettere a conoscenza l'ATC n.5 Firenze Sud che il 70% del ricavato della carcassa ceduta al CLS dovrà essere stornato da parte dell'ATC n.5 mediante bonifico al Proprietario/Conduttore.

Il contributo per la eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico in questo caso non è riconosciuto.

2. per ciascun capo abbattuto all'aspetto e conferito dal Proprietario / Conduttore ai Centri di Raccolta Selvaggina e/o al Centro di Lavorazione Selvaggina, l'ATC n.5 Firenze Sud per la trattazione ed eviscerazione delle carcasse, oltre all'attività proprie inerenti i CRS (apertura, chiusura, pulizia, conferimenti CLS, ecc...), mette a disposizione un fondo economico apposito che rientra tra le attività convenzionate con le Associazioni Agricole Provinciali aderenti. Nel caso di agricoltori afferenti ad Associazioni Agricole non aderenti alla convenzione stipulata con ATC n.5 Firenze Sud, e/o di soci propri non aderenti, non è previsto nessun tipo di riconoscimento economico.

- D. L'importo ricavato dai capi di Ungulati, avviati a uno dei Centri di Raccolta individuati dall'ATC secondo le procedure della presente deliberazione, è destinato dall'ATC, nella misura del 70%, in un fondo riservato all'acquisto di fauna selvatica da immettere nei comuni in cui l'istituto ricade geograficamente.

- E.** La G.G.V.V./ Proprietario e/o Conduuttore devono di norma avvisare almeno 48 ore prima dell'intervento il Responsabile o uno dei Referenti del Centro di Raccolta più vicino per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l'orario di consegna.  
Nel caso di problematiche al conferimento delle carcasse i soggetti sopradetti saranno ricontatti per riorganizzare le modalità dell'intervento. Anche per le attività di cattura mediante trappole la G.G.V.V. deve di norma avvisare i Responsabili sopra detti, almeno 48 ore prima dell'apertura trappola, in modo da gestire l'arrivo delle carcasse all'interno del CRS.
- F.** I partecipanti agli interventi a vario titolo (art.37, ecc...) e i membri dei comitati degli istituti pubblici ZRV e ZRC devono provvedere al recupero, all'eviscerazione ed al trasporto, nel caso non sia stato possibile organizzare il trasporto coi mezzi a disposizione dell'ATC n.5 Firenze Sud, al più vicino Centro di Raccolta dell'ATC o eventualmente al Centro di Lavorazione di Selvaggina indicato dall'ATC, sotto la responsabilità della GGVV. Chi trasporta le carcasse, consegnerà il Modello di Accompagnamento Carni compilato in duplice copia e sottoscritto dalla GGVV responsabile dell'intervento eseguito.
- G.** La normativa vigente per il trasporto delle carcasse abbattute, a seguito dell'intervento, presso il Centro di Raccolta, oppure presso il Centro di Lavorazione Selvaggina nel caso di vicinanza al luogo di abbattimento indicato dall'ATC, non prevede che il mezzo debba avere particolari autorizzazioni e che debba essere refrigerato. Anche il trasportatore non deve avere specifica autorizzazione. Deve essere disponibile il Modello di Accompagnamento Carni firmato dalla GGVV / Proprietario e/o Conduuttori responsabili dell'intervento. Le GGVV / Proprietario e/o Conduuttori, i partecipanti all'intervento ed i responsabili degli istituti pubblici ZRV e ZRC devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento della carne dei capi abbattuti.  
È necessario che il trasporto al CRS/CLS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando le più elementari regole igieniche-sanitarie.
- H.** Servizio diurno quello svolto nella fascia oraria 07:00 – 21:59.
- I.** Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sul Modello di Accompagnamento Carni il peso esatto della carcassa eviscerata misurato con dinamometro in dotazione al CRS.
- J.** Presso il Centro di Raccolta Selvaggina è disponibile per la compilazione, che è dovuta sia da parte degli organi di P.G. che di G.G.V.V./Proprietari o Conduuttori, ognuno per le proprie competenze, il Registro di Carico e Scarico delle carcasse che transitano per il CRS.  
Il deposito della carcassa all'interno della cella da parte degli operatori che sono Responsabili degli interventi di controllo insieme alla compilazione della parte individuata nel suddetto registro identificata dai campi (1,2,3,4,5,6,7,8) e dell'invio di SMS/Messaggio WhatsApp al Responsabile/Referente del CRS di quanto avvenuto, anche nel caso di non presenza del medesimo, certifica la presa in carico del capo abbattuto presso il CRS oggetto di conferimento. Le carcasse saranno successivamente trattate nel più breve tempo possibile. I campi rimanenti identificati nel Registro suddetto individuati dai numeri (9-10-11-12-13) sono da compilarsi da parte del Responsabile o Referenti del CRS.  
Il Responsabile ed i Referenti sono elencati nell'allegato C – Lista Referenti.
- K.** Eventuali carcasse che saranno scartate in parte o in totale da parte del CLS, per motivi non imputabili e imputabili al presente ATC n.5 Firenze Sud, non potranno essere conteggiate in rimborsi economici da stornare a Istituti Pubblici oppure GGVV / Proprietari o conduuttori di fondi; analogamente tale procedura si applica a carcasse da ritirare da parte di GGVV a parziale rimborso intervento.

- L.** Nel caso in cui, per interventi di controllo condotti con le modalità di Braccata o Girata, uno o più cani riportino ferimenti dovuti a contatti ravvicinati con i selvatici oggetto di intervento, l'ATC n.5 Firenze Sud prevede un contributo da erogare al proprietario del cane per le spese veterinarie sostenute. Il proprietario dovrà presentare richiesta scritta all'ATC indicando per sommi capi l'accaduto, precisando luogo e data, allegando cedolino con i massimali previsti dalla propria assicurazione, la ricevuta di accredito del rimborso ricevuto dalla propria assicurazione, la documentazione redatta dal veterinario che attesti le lesioni riportate dal cane oltre alla fattura di spesa ed il codice IBAN su cui dovrà essere versato il contributo. L'ATC ricevuta l'istanza, potrà richiedere agli organi di P.G. e/o alla G.G.V.V. un rapporto sulle circostanze dell'accaduto.

L'ATC acquisita la documentazione di cui sopra, valuterà le richieste pervenute e deciderà se autorizzare o meno l'erogazione del contributo, che sarà rilasciato con bonifico bancario, fino ad un massimale di € 300,00 per cane.

Nei casi in cui vi sia il diniego dell'assicurazione all'erogazione del premio o i cani coinvolti non siano assicurati ed in tutti i restanti casi in cui non c'è il rispetto di quanto sopra riportato, l'ATC n.5 Firenze Sud non applica quanto riportato nell'art. L della presente deliberazione.

- M.** Per lo smaltimento dei visceri deve essere rispettato quanto previsto dalla Normativa Vigente.

**N.** I CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud possono essere utilizzati anche per poter depositare i capi prelevati da cacciatori privati in caccia di selezione e dalle squadre per le braccate al cinghiale in caccia. Tutti gli animali che stazionano all'interno della cella refrigerata devono essere interi (non spezzati) ed avere apposto il contrassegno che ne identifichi la provenienza. Per l'utilizzo del CRS in questa situazione devono essere presi accordi sia con ATC n.5 Firenze Sud che col Responsabile/Referente del CRS.

**O.** I CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud possono essere utilizzati anche da Istituti Privati per l'attività di controllo (Art.37). Per l'utilizzo del CRS da parte di Istituti Privati devono essere stipulati accordi con ATC n.5 Firenze Sud.

**P.** il trentesimo capo di ogni 30 abbattuti da parte degli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Firenze conferiti ad uno stesso CRS, può essere riconosciuto ai volontari afferenti al CRS stesso.

Il capo una volta transitato per il CRS e conferito al CLS, dove saranno eseguite le analisi sanitarie previste dalla normativa vigente e le lavorazioni di sezionamento delle mezzene oltre ad insacchettamento ed inscatolamento, sarà nella disponibilità dei volontari afferenti al CRS a parziale rimborso delle attività inerenti il CRS stesso. Le parti di mezzene inscatolate suddette potranno essere ritirate dai volontari stessi presso il CLS.

La carne risultante dalle mezzene suddette potrà essere utilizzata solo nella forma dell'autoconsumo o nei modi previsti dalla normativa vigente da parte dei riceventi.

La presente deliberazione immediatamente eseguibile e sostituisce qualsiasi altra precedente deliberazione in materia.

F.to in originale

**Il Presidente**  
**Mauro Dainelli**

**Il Segretario**  
**Andrea Boldrini**